

8877/149



ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLE E DIRITTI
in caso di diffusione si applica l'art. 52 D. Lgs. 156/03

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Adottione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 5104/2013

PRIMA SEZIONE CIVILE

Cron. 8877

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Presidente - Ud. 25/03/2014

Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere - PU

Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA - Consigliere -

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere -

Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 5104-2013 proposto da:

PB (C.F.),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CARSO 51,

presso l'avvocato RUFINI ALESSANDRO, rappresentata e

difesa dall'avvocato ELENA BALESTRA, giusta procura

a margine dell'atto di costituzione di nuovo

difensore;

- ricorrente -

contro

SP

MR

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere la generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 156/03 in quanto:
☒ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☐ imposto dalla legge

2014

685

rispettivamente nella qualità di curatrice e di tutore della minore IR , domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato MILANI GERARDO, giusta procura a margine del controricorso;

- **controricorrenti** -

contro

GR , TC , P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA;

- **intimati** -

avverso la sentenza n. 98/2013 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 22/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/03/2014 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;

udito, per i controricorrenti, l'Avvocato GERARDO MILANI che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il rigetto del ricorso.



Svolgimento del Processo

1. Il Tribunale per i minorenni (d'ora in avanti solo TM) di Brescia ha dichiarato, con sentenza, ~~la sentenza del~~ ~~procedimento per la dichiarazione dello~~ stato di adottabilità della minore IR (nata, fuori dal matrimonio, il (...) da GR e TC

), avverso la quale decisione ha proposto appello la signora PB, nonna paterna (in quanto madre adottiva del padre della bambina, GR) .

Secondo l'appellante, il TM avrebbe errato nelle sue decisioni, non ricorrendo lo stato di abbandono della bambina, per essere lei stessa disponibile all'affidamento, non potendo essere discriminata per l'età (70 anni), trovandosi in buona salute ed essendo lei stessa capace sia di contrastare le eventuali invadenze dei genitori (al punto da essere disposta a trasferirsi in altra città) sia di curarla, in quanto consapevole delle necessità della nipote (avendola, a suo tempo, condotta, per le necessarie cure, presso il locale servizio di neuropsichiatria).

Nel giudizio si sono costituiti la curatrice speciale ed il tutore i quali, premesse le gravi inadeguatezze dei genitori della piccola IR, hanno sostenuto l'inidoneità della nonna a farsi carico della nipote, per la difficoltà

di contrastare le ingerenze dei genitori (molto disturbanti) e per la necessità di assicurare alla bambina i percorsi terapeutici di durata compatibile con la sua età.

2. La Corte d'Appello (d'ora in avanti solo CA) di Brescia ha respinto il gravame.

La CA ha premesso che:

a) la bambina, nata microcefala, era stata affidata al servizio sociale, con il suo collocamento (unitamente alla madre) presso una struttura, allo scopo di farle acquisire una graduale autonomia, atteso che: il padre, **GR**

, in carico al CPS di Bergamo, perché affetto da disturbo cd. bipolare ed invalido (a causa del medesimo), al 100%, non si recava agli appuntamenti con lo psichiatra ed aveva interrotto la terapia farmacologica; la madre, a sua volta, non era consapevole del disagio psichico del convivente né (al pari del padre) delle rispettive carenze genitoriali;

b) la piccola era stata collocata presso una famiglia affidataria, fin dal 7 maggio 2010, ed erano stati sospesi gli incontri della minore con i genitori;

c) gli affidatari, nel corso del procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità, si erano costituiti ed avevano dichiarato di non essere disponibili

all'adozione, perché conosciuti dalla famiglia di origine, dimostratasi molto disturbante e aggressiva nei loro confronti;

d) la nonna paterna, vedova, ~~non~~ non aveva mai contestato il giudizio di inidoneità dei genitori, aveva manifestato la disponibilità all'affidamento della nipotina, sia per la tenera età della stessa che per ^{la} propria ~~la~~ capacità di sottrarsi all'invadenza dei genitori, non volendo perdere i contatti con lei, al punto da dichiarare di volersi impegnare anche a cambiare città di residenza.

La CA ha, tuttavia, condiviso il giudizio del TM in ordine alla inidoneità di quest'ultima ad ottenere l'affidamento della bambina:

1) per la propria età, che non le consentirebbe di avere le forze necessarie a garantire la gestione della nipotina fino al raggiungimento della maggiore età;

2) per l'assenza di una rete parentale capace di aiutarla nella gestione di tale affidamento, in ragione dei necessari e continui interventi riabilitativi di cui la piccola avrebbe bisogno;

3) per la probabile invadenza dei genitori, che venendo a sapere dell'affidamento alla nonna, interferirebbero nella sua vita, attraverso i comportamenti già sperimentati: rapporti alternati, con aspettative e

delusione della minore, e conseguenti crisi convulsive o comportamenti aggressivi, già rivelatisi nel corso degli anni.

L'affidamento alla nonna (che con la nipote avrebbe sì rapporti frequenti, ma solo a "tempo", senza una vera e propria condivisione di vita) comporterebbe il pericolo di non consentire alla minore di raggiungere la propria autonomia personale, risultato conseguibile solo attraverso l'affidamento ad una famiglia adottiva. I rapporti affettivi con la nonna, invece, potrebbero essere regolati dal TM nel corso della procedura.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la signora **PB**, affidato a tre motivi.

La curatrice ed il tutore della minore resistono con controricorso.

Motivi della Decisione

1.1. Con il primo motivo di ricorso (violazione degli artt. 1 e 8 della legge n. 184 del 1983) la ricorrente premette che la legge (art. 1 della l. n. 184 del 1983, sia prima che dopo la modifica da parte della l. n. 149 del 2001), assicura ai minori il diritto di vivere nella famiglia di origine e che la dichiarazione di adottabilità, da parte dell'Autorità Giudiziaria, costituisce una *extrema ratio*, applicabile solo quando il minore si trovi in stato di

abbandono, ai sensi dell'art. 8 della legge cit., e cioè privo dell'assistenza morale e materiale dei parenti entro il quarto grado, perciò anche dei nonni, tenuti a prestare ~~ogni~~ ogni forma di tale assistenza in un ambiente che è quello più normale per la crescita del bambino.

L'esclusione di uno di tali parenti dalla funzione assistenziale potrebbe essere solo il frutto di un giudizio negativo in ordine alla personalità dei nonni, ma non potrebbe essere giustificato solo per la loro età avanzata (richiamo a Cass. n. 10126 del 2005).

1.2. Con il secondo motivo di ricorso (violazione degli artt. 3 della Costituzione e 21 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea: 2000/C 364/01) la ricorrente, che premette di avere 71 anni, censura la sentenza in esame perché non potrebbe essere causa di inidoneità alla funzione assistenziale di una nipote minore il solo requisito dell'età. Tale esclusione non avrebbe neppure fondamento in studi scientifici.

1.3. Con il terzo motivo di ricorso (omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio) la ricorrente, censura la sentenza di appello nella parte in cui l'ha esclusa dalle funzioni paraparentali in ragione della presunta assenza di una rete familiare idonea ad aiutarla nella difficoltosa gestione della minore, facendo rilevare che la Corte avrebbe omesso di considerare che agli atti era

già stato acquisito che ella conviveva con il signor RC da circa otto anni, con una relazione stabile, e che aveva anche una figlia, che proprio tale rete avrebbe permesso alla minore di sottoporsi, con regolarità alle sedute curative, ~~nonostante~~ che la famiglia affidataria non sarebbe stato in grado di assicurarle (per gli impegni di lavoro che le imponevano di lasciare la bambina a scuola fino all'uscita pomeridiana).

~~Quanto~~ Quanto al pericolo d'invasione nella loro vita da parte del padre della bambina, ella aveva già impostato una forma di sua frequentazione a distanza, con visite nel domicilio di questo e nessuna informazione sulla vita della figlia.

2. I primi due motivi di ricorso, tra loro strettamente connessi e con un punto di contatto (le doglianze relative al non rilievo dell'età della ricorrente), meritano un esame congiunto.

Con essi, infatti, si censura la sentenza della Corte territoriale perché, in violazione della legge nazionale e dei valori costituzionali e dell'Unione europea (principi di uguaglianza e di non discriminazione), sarebbe stata espressa una dichiarazione di adottabilità, da parte

dell'Autorità Giudiziaria, nonostante che la minore non fosse priva dell'assistenza morale e materiale dei nonni, tenuti a prestare ~~non~~ ogni forma di assistenza in un ambiente che è quello più normale per la crescita del bambino, senza un giudizio negativo in ordine alla loro personalità, giustificato dalla loro età avanzata, perciò in violazione del principio di non discriminazione.

2.1. La duplice censura è infondata.

Il provvedimento impugnato, infatti, ha giustificato l'esclusione della nonna dalle funzioni vicariali sulla base di tre ragioni: 1) per l'età della ricorrente in rapporto alle esigenze della nipote e alle forze psico-fisiche, soprattutto future, necessarie a garantire la gestione della bambina fino al raggiungimento della maggiore età; 2) per l'assenza di una rete parentale, capace di aiutarla e di accompagnarla nella gestione di tale affidamento, in ragione dei necessari e continui interventi riabilitativi di cui la piccola ha attuale e avrà futuro bisogno; 3) per la probabile invadenza dei genitori, che venendo a sapere dell'affidamento della figlia alla nonna, interferirebbero nella sua vita, attraverso i già rilevati (e censurati, anche dalla ricorrente) comportamenti disturbanti.

2.2. In sostanza, il parametro dell'età è solo una delle ragioni poste a base della decisione, ma essa non rileva

in sé e per sé (ciò che avrebbe potuto dar ragione alle doglianze esposte nel ricorso), bensì in relazione, da un lato, alla seria patologia clinica che affligge la minore (microcefalia) e, da un altro, alla lunghezza del periodo di vita necessario per farle maturare quell'autonomia necessaria, al momento del distacco dalla figura protettiva, ad assicurarle una capacità di autogestione nel quotidiano.

Insomma, la ricorrente non è stata esclusa dall'affidamento in ragione della sua età, con la conseguente ipotizzabile violazione del principio di uguaglianza (ex art. 3 Cost.) o del divieto di discriminazione (di cui all'art. 21 della Carta di Nizza) ma, fermo il giudizio non negativo della sua persona, la Corte, nel confermare la decisione del Tribunale, ha ritenuto non bastevoli le qualità possedute dalla ricorrente, essendo necessario il possesso di ben altri requisiti per lo svolgimento del compito vicariale verso la bambina sofferente: una età più giovane, in rapporto all'arduo compito previsto per l'assistenza e la cura della patologia che l'affligge e che rischia di compromettere seriamente la vita futura della minore; la sussistenza di una rete parentale nonché di una «schermatura» sicura rispetto ad ogni possibile influenza e disturbo da parte dei suoi assai problematici genitori.

La salute psico-fisica della bambina, infatti, esige che siano adottati i rigorosi provvedimenti deliberati dai giudici di merito, proprio per garantirle un futuro sereno, non problematico e precario. Compito, peraltro, non agevole.

E ciò rende i provvedimenti adottati pienamente conformi al già espresso orientamento di questa Corte (da ultimo enunciato da Cass. Sez. 1, nella Sentenza n. 25213 del 2013, sia pure con riferimento alle sole figure genitoriali) e secondo cui «In tema di adozione di minore, dovendo tutelarsi esclusivamente l'interesse di quest'ultimo, la valutazione della situazione di abbandono, quale presupposto legittimante la declaratoria del suo stato adottabilità, impone di avere riguardo, piuttosto che ai comportamenti di ciascun genitore, alle possibili conseguenze sullo sviluppo psicofisico della personalità del fanciullo, considerato non in astratto, ma in concreto, cioè in relazione al suo vissuto, alle sue caratteristiche fisiche e psicologiche, alla sua età ed al suo grado di sviluppo, mentre l'età dei genitori non riveste, da sola, ai fini della suddetta valutazione, alcuna rilevanza».

3. E' invece inammissibile la terza censura in quanto, nel criticare l'affermazione relativa alla mancanza di una rete parentale di sostegno da parte della ricorrente,

introduce elementi di fatto (a proposito del rilevato difetto di una rete parentale: l'esistenza di un proprio compagno di vita, in relazione stabile da molti anni con la ricorrente, e di una figlia) che non hanno formato oggetto di discussione nei precedenti gradi di giudizio.

Essi si rivelano, perciò, del tutto nuovi.

3. In conclusione, il ricorso è complessivamente infondato e va, pertanto, respinto.

Le spese di lite, vanno compensate tra le parti in relazione alla particolarità del caso esaminato ed alla estrema delicatezza della materia trattata.

PQM



Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio.

Dispone che, ai sensi dell'art.52 D. Lgs. n.198 del 2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 1 sezione civile della Corte di cassazione, il 25 marzo 2014, dai magistrati sopra indicati.

Il Consigliere Estensore

Francesco Antonio Genovese

Francesco A. Genovese

Il Presidente

Maria Gabriella Luccioli

Maria Gabriella Luccioli

